SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 211)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1976

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (4500) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle dichiarazioni programmatiche dell'agosto scorso, il Governo ha sottolineato la complessità e la profondità delle cause strutturali dell'attuale crisi economica del nostro Paese, riaffermando l'indifferibile necessità di adottare provvedimenti di vasto respiro, nell'ambito di una direzione politica ed amministrativa unitaria della problematica economica e sociale. Il Governo ha altresì ribadito, assumendo precisi impegni, l'importanza centrale nell'ambito di tale problematica dell'ammodernamento della nostra struttura industriale attraverso un incisivo processo di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, secondo un disegno unitario e coerente di politica industriale. Il presente disegno di legge si muove in questa linea e ne costituisce un momento importante di realizzazione.

Il riacutizzarsi di una situazione di crisi, che vede la lira al centro di una nuova tempesta monetaria internazionale ed ha imposto l'adozione urgente di nuove misure restrittive, con grave minaccia per la ripresa appena in via di consolidamento negli ultimi mesi, anzichè suggerire un rinvio in attesa di una situazione congiunturale più favorevole, rende più urgente ed indifferibile l'adozione di un insieme coerente di misure, volte ad affrontare immediatamente ed a risolvere nel medio periodo i nodi strutturali della nostra economia; essi infatti la rendono particolarmente fragile ed esposta ad eventi esterni e riducono sempre più il grado di compatibilità tra una ripresa sostenuta dell'attività economica interna e lo equilibrio dei nostri conti con l'estero.

Venute infatti meno le condizioni basilari della sostenuta dinamica espansiva delle esportazioni italiane — prima di tutto, il vantaggio di un costo del lavoro sistematicamente più basso rispetto ai Paesi industrializzati più avanzati — il sistema economico italiano si è trovato in condizioni di obiettiva difficoltà, con una produzione nazionale in cui un peso eccessivo venivano ad assumere prodotti relativamente « maturi », mentre la produzione nei settori più dinamici e tecnologicamente avanzati risultava sempre meno adeguata, sia in relazione alle modificazioni avvenute nella distribuzione del reddito e nella struttura della domanda all'interno, sia in relazione alla modificata struttura merceologica del commercio internazionale ed alla più agguerrita concorrenza dei Paesi emergenti. Ne è derivata una accresciuta fragilità della nostra bilancia commerciale ed una maggiore « esposizione » e dipendenza dell'economia nazionale, drammaticamente aggravata dalla crisi petrolifera, dal rialzo dei prezzi delle materie prime e dalla conseguente caduta della domanda mondiale. L'incapacità del sistema economico italiano, in questi ultimi anni, ad adeguarsi spontaneamente e rapidamente alle nuove condizioni strutturali ed alla modificata divisione internazionale del lavoro che viene configurandosi, rende indispensabile un intervento pubblico incisivo che, stimolando una riorganizzazione del settore industriale verso tipi di prodotti più « moderni » e dinamici, ponga al tempo stesso le premesse per una modificazione nella struttura merceologica ed una stabile espansione delle esportazioni, e per la sostituzione di prodotti industriali importati che attualmente gravano pesantemente sui nostri conti con l'estero.

In tale contesto assume particolare gravità l'operare di un insieme di fattori interni ed esterni all'impresa che ne limitano fortemente il normale funzionamento. Il progressivo esaurirsi delle condizioni di economicità della produzione, per un grave incremento dei costi diretti e indiretti manifestatosi in questi ultimi tempi, rende lo stimolo dal lato della domanda uno strumento non più sufficiente per un sostanziale aumento degli investimenti e, più in generale, per rilanciare l'attività industriale, senza provocare insostenibili tensioni inflazionistiche, che pregiudicherebbero in breve lo stesso rilancio dell'attività industriale.

Si rende quindi indispensabile un'azione diretta a ripristinare le condizioni di economicità della produzione industriale italiana ed a ricostituirne le condizioni di competitività, quale condizione per un'espansione

non inflazionistica della domanda, compatibile con il necessario sviluppo delle esportazioni, attraverso una profonda ristrutturazione e una adeguata riconversione dell'apparato industriale. I progetti di ristrutturazione industriale infatti possono essere definiti come quei progetti volti a favorire la riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, o l'aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti.

I progetti di riconversione, viceversa, sono volti a modificare radicalmente i cicli produttivi degli impianti esistenti e ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi rispetto a quelli degli impianti precedenti.

Sia i progetti di ristrutturazione che quelli di riconversione possono dare vita ad attività sostitutive che, in linea generale, dovrebbero essere ubicate al Sud e che, comunque, non devono costituire un modo surrettizio per ottenere maggiori benefici per attività che tali non sono.

In sostanza i progetti di ristrutturazione mirano soprattutto a migliorare l'efficienza e la produttività del lavoro nell'ambito di settori i quali producono merci o servizi le cui prospettive di mercato, interno ed internazionale, non sono negative in misura tale da rendere conveniente in un periodo relativamente breve una diminuzione o addirittura la cessazione della produzione. I progetti di riconversione, viceversa, mirano all'ammodernamento industriale sotto il profilo della composizione merceologica della produzione, favorendo la riallocazione delle risorse a favore di settori industriali più moderni, dinamici, ad elevato contenuto tecnologico, con più favorevoli prospettive di mercato, e/o i cui prodotti sono attualmente importati, con un onere talora molto consistente per la nostra bilancia commerciale.

L'obiettivo dell'ammodernamento della struttura industriale italiana, mediante una ristrutturazione o riconversione delle imprese, è strettamente legato ed interdipendente con l'obiettivo della tutela dell'occupazione. Nessuno di questi obiettivi potrà essere raggiunto e durevolmente mantenuto, se perseguito indipendentemente dagli altri due. Conformemente a quanto affermato in sede di dichiarazioni programmatiche, il Governo ritiene assolutamente indispensabile che il Mezzogiorno sia coinvolto in modo essenziale nel processo di riorganizzazione, settoriale e territoriale, dell'apparato produttivo, ed al tempo stesso che la tutela dell'occupazione non trovi realizzazione in misure di natura caritativo-assistenziale, ma in un meccanismo che, alleviando i disagi e minimizzando i sacrifici dei lavoratori coinvolti, ne favorisca un rapido reinserimento in attività produttive efficienti.

Il presente disegno di legge si ispira direttamente a queste considerazioni e prevede quindi una serie di agevolazioni all'attività di ristrutturazione e riconversione industriale, attribuendo al Mezzogiorno la centralità che gli compete, nonchè un meccanismo diretto a favorire la mobilità del lavoro e a tutelare l'occupazione.

La predisposizione in questo stesso disegno di legge di specifici interventi per accrescere la mobilità del lavoro e salvaguardare l'occupazione trova la sua giustificazione nella consapevolezza che, tanto più profondo sarà il processo di ristrutturazione e riconversione dell'apparato industriale, tanto più complessi e socialmente onerosi potranno rivelarsi i problemi per i lavoratori coinvolti. L'elemento innovativo di maggiore rilievo — oltre al rifiuto di un'ottica generale di tipo assistenziale — consiste nel fatto che il problema viene affrontato nel suo insieme a livello territoriale e settoriale, anzichè a livello aziendale, predisponendo organismi necessari per acquisire elementi di valutazione sulle reali condizioni occupazionali dell'area e del settore specificamente interessati, e fissando precisi criteri, basati su elementi certi, circa il riassorbimento della manodopera. La mobilità del lavoro è facilitata anche mediante ulteriori provvedimenti i quali, oltre a ridurre gli oneri a carico del lavoratore, per il reinserimento in nuove attività produttive, mirano ad eliminare la strozzatura alla mobilità, costituita dalla necessità di riqualificazione professionale, attraverso la predisposizione di appositi corsi aziendali, aderenti alle particolarità settoriali e territoriali.

In termini generali, le agevolazioni previste dal presente disegno di legge interessano le attività di ristrutturazione, ovunque localizzate, con un aumento della misura massima quando si tratta di imprese localizzate nel Mezzogiorno.

Si può inoltre osservare come, insieme con la fissazione di una percentuale complessiva annua dei fondi riservata al Mezzogiorno, l'aumento della misura delle agevolazioni per i progetti di ristrutturazione delle aziende dell'Italia meridionale costituiscono una concreta attuazione del principio della centralità del problema del Mezzogiorno e — unitamente ai provvedimenti previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 — formano un sistema coerente di incentivi per una efficiente e moderna politica di industralizzazione del Mezzogiorno.

I provvedimenti per la ristrutturazione e la riconversione industriale del presente disegno di legge, insieme con la normativa della legge 2 maggio 1976, n. 183, per la parte relativa alle nuove attività produttive nel Mezzogiorno ed alle medie e piccole industrie del Centro-Nord, e con la regolamentazione dell'attività delle partecipazioni statali, costituiscono un sistema organico di interventi pubblici, sufficientemente semplice e flessibile, tale da consentire una incisiva politica industriale.

Il coordinamento delle diverse forme di agevolazione ed incentivazione dell'attività industriale non garantisce però ancora, in presenza di una molteplicità di centri decisionali, la realizzazione di una politica industriale unitaria.

È necessario ricordare, infatti, che fino ad oggi, in presenza sia di una molteplicità di centri di decisione in materia industriale (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero delle partecipazioni statali, Ministero per il Mezzogiorno), sia di una molteplicità di leggi di incentivazione tra loro non coordinate, è pressocchè totalmente mancata persino la possibilità di realizzare una politica industriale coerente nelle sue diverse manifestazioni.

In tale situazione gli indirizzi del CIPE, pur rafforzati dai cosiddetti « pareri di conformità », non hanno consentito di realizzare risultati adeguati a ricondurre ad unità e coerenza vari interventi operativi.

Si è ritenuto di poter realizzare un'unità anche sul piano decisionale, con la creazione di un Comitato dei ministri per la politica industriale (CIPI), più ristretto del CIPE, dotato di poteri decisionali ed operativi sufficientemente ampi per assicurare una gestione unitaria, sia in materia di politica industriale e di incentivazione sia di politica delle partecipazioni statali.

L'affidamento ad un Comitato interministeriale congruamente rappresentativo di poteri di indirizzo in materia di politica industriale si propone di conseguire, con unitarietà e coerenza dell'azione di incentivazione finanziaria, l'obiettivo della massima flessibilità e organicità di intervento.

Il Governo ha inoltre ritenuto che una efficace e coerente politica di sviluppo industriale, e in particolare le iniziative di ristrutturazione e di riconversione, non potessero essere predisposte e realizzate se non con la partecipazione delle Regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

Non solo infatti è necessario che i programmi di investimento per il rafforzamento del sistema industriale siano realizzati all'interno di un quadro economico, che la azione di Governo e il comportamento delle parti sociali devono impegnarsi a mantenere, ma occorre altresì che i singoli interventi siano resi possibili da una adeguata mobilità del lavoro, in un sistema di sufficienti garanzie per i lavoratori.

Per quanto poi concerne ulteriori aspetti innovativi è apparso opportuno istituire una Commissione parlamentare con funzione consultiva, sentita la quale il Ministro delle partecipazioni statali proponga al Comitato ristretto dei ministri i programmi pluriennali degli enti di gestione.

Infine, la necessità di finanziare solo iniziative di piena validità economica ha reso indispensabile un radicale cambiamento delle procedure finora adottate nella valutazione dei singoli progetti di investimento.

Il presente disegno di legge prevede che qualsiasi decisione concernente un'iniziativa

industriale debba essere preceduta da una istruttoria condotta da un istituto di credito a medio termine, che deve accertare le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto nonchè la situazione patrimoniale dell'impresa stessa.

L'articolo 1 istituisce, nell'ambito del CIPE, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale al quale partecipano il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è vice presidente. Per la massima efficacia e la più pronta aderenza alle esigenze del settore è previsto un rapporto di consultazione permanente con le Regioni, con le organizzazioni imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'articolo 2 definisce le funzioni del Comitato, al quale vengono conferite le attribuzioni del CIPE in materia di politica industriale, industrializzazione del Mezzogiorno e di ricerca. Il Comitato, nell'esercizio dei suoi compiti, determina gli indirizzi generali di politica industriale che devono essere diretti al raggiungimento di ben determinati obiettivi.

Il Comitato, altresì, deve provvedere ad accertare, periodicamente, le condizioni del settore industriale ed a fissare, su relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo industriale nel suo complesso. Deve inoltre determinare i settori di intervento e definire i criteri specifici per la valutazione di progetti da ammettere alle agevolazioni finanziarie.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, di durata triennale. Il Fondo è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive impegnate in progetti di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive, queste ultime nei limiti in precedenza precisati.

L'articolo 4 stabilisce che le disponibilità del Fondo potranno essere utilizzate nella concessione di agevolazioni finanziarie costituite da mutui agevolati, contributi sugli interessi oppure contributi pluriennali sugli aumenti di capitale sociale realizzati mediante l'emissione di nuove azioni a pagamento, sulla emissione di obbligazioni o su prestiti esteri. Al Fondo fanno, inoltre, carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione.

Gli articoli 5 e 6 prevedono le procedure per l'istruttoria ed i finanziamenti massimi ottenibili, opportunamente differenziati anche in relazione alla localizzazione nei territori del Mezzogiorno ed equiparati. Allo scopo di conseguire un accentuato snellimento operativo è stato previsto che la procedura per l'istruttoria e per l'attribuzione delle quote di finanziamento venga svolta a cura degli istituti di credito a medio termine.

L'articolo 7 sancisce la concessione di contributi in conto canoni qualora i progetti relativi ad imprese manifatturiere ed estrattive siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali.

L'articolo 8 prevede che le imprese per ottenere l'erogazione dei contributi devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti occupati.

L'articolo 9 disciplina, in particolare, i contributi concedibili ai progetti concernenti la ricerca applicata aventi elevato rischio e particolare rilievo tecnologico ed industriale.

L'articolo 10 stabilisce che il Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 approvi i programmi pluriennali degli enti di gestione e

ripartisca le somme destinate ad alimentare i rispettivi fondi di dotazione in relazione ai programmi di investimento e alle esigenze finanziarie degli enti. Detti programmi vengono approvati su proposta del Ministro delle partecipazioni statali sentita una Commissione formata da 11 deputati e 11 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere.

L'articolo 11 istituisce apposita Commissione parlamentare per la vigilanza sulla programmazione dell'attività degli enti di gestione delle Partecipazioni statali, dando così una prima risposta agli orientamenti emersi nei lavori della « Commissione Chiarelli » per il riordino delle Partecipazioni statali.

L'articolo 12 stabilisce l'area e le modalità di intervento della GEPI.

L'articolo 13 consente poi che per l'espletamento dei compiti connessi al disegno di legge in esame e per la durata del fondo di cui all'articolo 3 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa avvalersi di personale di amministrazioni pubbliche fino a 35 unità, nonchè di un numero massimo di tre esperti estranei alla pubblica amministrazione, per ciascuno dei settori di intervento.

L'articolo 14 contiene l'abrogazione di tutte le leggi concernenti il credito agevolato per la riorganizzazione, ricostruzione e riconversione industriale fatta eccezione per le leggi relative alla ricostruzione degli impianti industriali danneggiati da particolari calamità naturali e per le agevolazioni concesse attraverso il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia.

Gli articoli da 15 a 21 affrontano il problema della mobilità conseguente ai processi di ristrutturazione e riconversione, primo avvio del riordino della disciplina sul collocamento, altro punto del programma di Governo.

All'articolo 15 si prevedono particolari disposizioni che riguardano il trattamento straordinario di integrazione salariale, tramite la Cassa integrazione, che, oltre le ipotesi di ristrutturazione e riconversione aziendali, viene concesso anche ad altri casi di crisi aziendale di cui sia riconosciuta la particolare rilevanza sociale in relazione alla occupazione locale e alla produttività del settore.

Per dare attuazione ad una politica della mobilità territoriale viene costituita in ogni Regione una commissione regionale per favorire la mobilità della manodopera, con la partecipazione delle Regioni e dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori (art. 16), mentre una commissione centrale per la mobilità, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attua la mobilità territoriale nell'ambito interregionale (articolo 19).

Particolari misure e procedure sono previste per assicurare ai lavoratori, impiegati in aziende nelle quali si attuano i processi di ristrutturazione che comportino sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, il mantenimento del posto di lavoro anche mediante il trasferimento in altre aziende e in altre zone (artt. 17 e 18).

Specifici corsi aziendali di riqualificazione di durata non superiore a 3 mesi saranno organizzati per quei lavoratori che aspirano ad occupare posti di lavoro disponibili, ma per i quali non sono in possesso della qualifica professionale richiesta; durante i corsi, che saranno organizzati d'intesa con le Regioni interessate, i lavoratori avranno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni (art. 18).

Sono previste anche specifiche provvidenze per i lavoratori che lasciano il luogo di residenza avendo accettato una offerta di lavoro in altra zona, consistenti nella assistenza anche per i familiari e nella indennità di nuova sistemazione o di rimborso spese di viaggio per i lavoratori e le relative famiglie (art. 20).

A tali agevolazioni provvederà il Fondo per la mobilità della manodopera appositamente istituito presso il Ministero del lavoro con amministrazione autonoma e gestioni fuori bilancio (art. 21).

Gli articoli 22 e 23 riguardano le norme concernenti gli stanziamenti destinati al finanziamento delle varie agevolazioni previste dal provvedimento, nonchè norme sulla copertura degli oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale.

Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è Vice presidente.

Per il funzionamento del Comitato si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Assiste alle riunioni del Comitato il Segretario generale della programmazione.

Il Comitato avrà un rapporto di consultazione permanente con le Regioni, con le organizzazioni imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 2.

Al Comitato di cui all'articolo 1 sono attribuite le funzioni e i compiti demandati dalle leggi al CIPE in materia di politica industriale, compresi quelli relativi alla industrializzazione nel Mezzogiorno, di cui al testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, ed alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e quelli previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, determina gli indirizzi generali di politica industriale che devono essere diretti — con un processo di trasformazione dell'apparato produttivo che tenga conto delle esigenze prioritarie dello sviluppo industriale del Mezzogiorno ed assicuri continuità e

crescita dell'occupazione, attraverso lo sviluppo differenziato della produzione e della produttività per aree geografiche e per settori — al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

equilibrio della bilancia dei pagamenti, attraverso lo sviluppo delle esportazioni, l'attivazione di produzioni sostitutive di importazioni ed il contenimento delle importazioni non essenziali;

sviluppo e sostegno di iniziative ad elevata produttività, tali da assicurare la necessaria competitività internazionale;

sviluppo dei settori connessi ai consumi collettivi e sociali, e dei settori legati all'agricoltura, sia per la fornitura dei mezzi tecnici, sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

qualificazione del processo di sviluppo sotto il profilo dell'autonomia tecnologica e della diversificazione produttiva, attraverso la promozione delle attività che possono migliorare la posizione dell'industria italiana nei mercati internazionali;

riequilibrio territoriale, soprattutto mediante un coordinamento dei meccanismi di intervento che punti allo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno ed alla difesa dei livelli occupazionali nel Centro-Nord.

Il Comitato provvede:

a) ad accertare, periodicamente, le condizioni del settore industriale, anche sotto l'aspetto territoriale e a fissare, su relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo industriale nel suo complesso. A questo fine, in tale relazione, pubblicata a cura del Comitato di cui all'articolo 1, verranno periodicamente analizzati ed affrontati i fattori di debolezza dell'industria italiana, sia di ordine generale che di ordine settoriale, anche riferendosi ai problemi della mobilità del lavoro fuori e dentro la azienda, a quelli legati agli automatismi salariali ed a quelli di ordine manageriale, giurisdizionale e istituzionale dell'impresa;

b) a stabilire i settori per i quali occorre definire il programma di intervento e pro-

mozione al fine di realizzare gli obiettivi fissati al precedente secondo comma, nonchè i settori per i quali tali programmi si rendono necessari, tenuto conto della notevole entità degli interventi di ristrutturazione richiesti, della incidenza delle commesse pubbliche e del grado di innovazione tecnologica;

c) a formulare gli indirizzi generali in base ai quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nonchè con gli altri Ministri competenti — con l'obiettivo di realizzare nel Mezzogiorno l'espansione dell'apparato produttivo e la localizzazione delle attività sostitutive ai fini dell'incremento dell'occupazione — provvede ad elaborare ed a sottoporre all'approvazione del Comitato stesso gli specifici programmi di intervento e di promozione sia per i settori sia per i comparti di cui alla successiva lettera *d*). Alla elaborazione dei programmi di intervento relativi ai settori dell'industria, dell'edilizia residenziale e dei trasporti pubblici provvedono, rispettivamente, i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) a determinare, in base ai programmi di intervento e di promozione, di cui alla lettera precedente, gli specifici settori di cui all'articolo 10, quarto e sesto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183; i settori, le direttive ed i criteri di priorità per la concessione di crediti agevolati di cui all'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183; gli specifici comparti produttivi, compresi nei settori di cui alla precedente lettera *b*), ammessi alle agevolazioni finanziarie della presente legge e, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, i criteri per la predisposizione dei programmi pluriennali degli enti a partecipazione statale;

e) a determinare, nel quadro degli obiettivi definiti nel precedente secondo comma, i criteri specifici per la valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni finanziarie della presente legge. Le iniziative age-

volate dovranno essere valutate tenendo presente la tendenza a realizzare una maggiore produttività, a rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro in cui l'iniziativa si inserisce, a realizzare una maggiore qualificazione della produzione sotto il profilo tecnologico e del mercato ed a garantire condizioni ecologiche degli ambienti di lavoro. Dovrà essere anche valutata l'integrazione, o per l'aspetto produttivo — fra agricoltura, industria e servizi — o per l'aspetto imprenditivo — consorzi di piccole imprese ed iniziative congiunte — volta ad aumentare l'efficacia degli interventi e la competitività;

f) ad indicare, per la realizzazione dei programmi di interventi e di promozione, particolari specifiche misure di incentivazione diverse da quelle previste dalla presente legge.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato, accertato lo stato di attuazione delle direttive da esso impartite e di realizzazione dei programmi di intervento, ne fa apposita relazione al Parlamento.

Art. 3.

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di tre anni.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive impegnate in progetti di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive, i quali rientrino tra gli specifici comparti produttivi individuati a norma dell'articolo 2, comma terzo, lettera *d*). Il carattere sostitutivo è riconosciuto dal Comitato di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Una quota non infe-

riore al 40 per cento delle disponibilità del « Fondo » è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro del tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il « Fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Le disponibilità del « Fondo » affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita — presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma — ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1123, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

Art. 4.

Con le disponibilità del « Fondo » possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) mutui agevolati;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

c) contributi pluriennali sugli aumenti di capitale sociale realizzati mediante l'emis-

sione di nuove azioni a pagamento, sulla emissione di obbligazioni o su prestiti esteri.

Al « Fondo » fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul « Fondo » di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sulle domande di agevolazione per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il Comitato di cui all'articolo 1, previo parere di apposita Commissione presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta da otto funzionari, di cui due designati dal Ministro del tesoro (Ragioneria generale dello Stato e Direzione generale del Tesoro) e uno designato da ciascuno degli altri Ministri che compongono il Comitato di cui all'articolo 1.

Ai fini della valutazione della dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti è determinata conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, comma ottavo, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 5.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione, di riconversione industriale e di attività sostitutive che rientrino fra gli specifici comparti produttivi individuati a norma dell'articolo 2, terzo comma, lettera *d*) presenta domanda ad un Istituto di credito a medio termine il quale, dopo averla istruita e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette la delibe-

ra, corredata dall'istruttoria, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste.

L'istruttoria deve accertare, tra l'altro, le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto, la situazione patrimoniale dell'impresa, i preventivi finanziari ed economici, gli obiettivi da realizzare in termini di produttività, i mezzi finanziari messi a disposizione dell'impresa, l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei programmi presentati.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonchè di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera *c*), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

Art. 6.

I mutui agevolati di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'Istituto di credito, e sono concessi ed erogati subordinatamente alla deliberazione e alla erogazione di finanziamenti da parte di un Istituto di credito a medio termine per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo ».

La quota dei finanziamenti, degli aumenti di capitale, delle emissioni di obbligazioni e dei prestiti esteri, assistiti dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4, non può superare il 60 per

cento del costo globale di cui al primo comma. Detto limite non può essere superato anche nel caso di concorso delle agevolazioni di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 4.

I limiti di cui ai precedenti commi sono elevati rispettivamente al 35 e al 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

I limiti di agevolazione di cui al primo e al secondo comma sono aumentati, rispettivamente, al 35 per cento ed al 70 per cento, elevato al 37,5 e al 75 per cento per il Mezzogiorno, quando la società per azioni provveda ad aumentare il proprio capitale sociale, mediante nuove emissioni a pagamento, in misura non inferiore al 25 per cento del costo globale del progetto di ristrutturazione, riconversione e di realizzazione di attività sostitutive.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 e la misura del contributo sugli interessi per i finanziamenti di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 4 sono stabiliti, in percentuale rispetto al tasso di riferimento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Per le iniziative di ristrutturazione e di riconversione industriale localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1967, n. 1523, i limiti dei tassi agevolati e quelli dei contributi sugli interessi sono rispettivamente ridotti ed aumentati di un terzo.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni e con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni — le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di aumento del capitale sociale e di prestiti esteri, i contributi di cui al primo comma, lettera *c*) dell'articolo 4 sono concessi per un periodo non superiore

a 10 anni. Il loro ammontare è determinato in misura tale da realizzare un beneficio equivalente a quello dei contributi sugli interessi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 4 nel caso di durata quindicennale del finanziamento. Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di 15 anni.

Alle attività sostitutive che si localizzano nel Centro-Nord le agevolazioni sono concedibili per le iniziative che realizzano investimenti fissi fino a 15 miliardi. Tali agevolazioni devono essere comunque inferiori di almeno un terzo di quelle previste per le nuove iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai fini della valutazione unitaria delle iniziative si applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Sui mutui erogati dal « Fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali.

Art. 7.

Qualora i progetti di cui all'articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali sono concessi contributi in conto canoni di misura equivalente a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*). Tale misura è aumentata per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle stesse proporzioni indicate nel precedente articolo 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.

Art. 8.

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 7, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Per il caso che il numero di questi sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel decreto di concessione, il Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che la inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel decreto, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.

Art. 9.

Sui progetti sottoposti al Comitato di cui all'articolo 1, con le modalità e per le forme di intervento sul « Fondo speciale per la ricerca applicata », previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica e industriale ed elevato rischio. È abrogata la lettera *d*) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

La misura massima dei contributi è del 30 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 50 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi di intervento di cui al precedente articolo 2. In ogni caso le agevolazioni del progetto di ricerca ai sensi della presente legge e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 1, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del Comitato di cui al precedente articolo 1.

Il presidente del Comitato di cui all'articolo 1 dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede agli adempimenti relativi all'erogazione.

Almeno il 20 per cento degli stanziamenti del « Fondo speciale per la ricerca applicata », è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, singole o consociate. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Art. 10.

Il Comitato di cui all'articolo 1 — su proposta formulata dal Ministro delle partecipazioni statali, sentita una Commissione parlamentare formata da 11 deputati e 11 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere — approva i programmi pluriennali degli enti di gestione e ripartisce le somme di cui all'articolo 22, quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione, in relazione ai programmi di investimento e alle esigenze finanziarie degli enti medesimi.

A tal fine, nell'ambito dei programmi generali di cui al comma precedente, il Comitato, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali esamina i progetti industriali di importanza nazionale, valutandone le correlative esigenze finanziarie.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il Comitato accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al Comitato di cui all'articolo 1 una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione.

Tale relazione è inviata al Parlamento e sostituisce quella prevista dall'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 11.

È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 11 senatori e 11 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari per l'esercizio della vigilanza sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi delle partecipazioni statali.

A tal fine il Ministro delle partecipazioni statali trasmette alla Commissione:

i programmi approvati ai sensi del comma primo dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al quinto comma dello stesso articolo;

relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi;

relazione illustrativa dei motivi delle scelte operate in tema di nomine di amministratori di competenza del Governo.

A richiesta della Commissione il Ministro delle partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinchè presidenti e direttori generali degli

enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Art. 12.

La GEPI, sulla base di direttive del Comitato di cui al precedente articolo 1, effettua gli interventi previsti nell'articolo 5, primo comma, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonchè nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 15, lettera *f*) della legge 2 maggio 1976, n. 183. La GEPI comunica preventivamente al Comitato di cui all'articolo 1 le deliberazioni relative agli interventi di cui al presente comma.

Il Comitato di cui all'articolo 1, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, può autorizzare, per singole iniziative industriali volte ad evitare rilevanti alterazioni dell'equilibrio sociale ed economico del territorio, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulle disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3, non rientranti negli specifici comparti produttivi individuati a norma della lettera *d*) del precedente articolo 2.

Art. 13.

Per l'espletamento dei compiti affidatigli dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere anche nominativamente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di 35 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni e di funzionamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », fino ad un ammontare massimo di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1979.

Art. 14.

Sono abrogate le leggi relative al credito agevolato per la riorganizzazione, ricostruzione e riconversione industriale, anche per specifici settori, fatta eccezione per le leggi relative alla ricostruzione degli impianti industriali danneggiati da particolari calamità naturali, nonchè le agevolazioni concesse attraverso il Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Sono trasferite al « Fondo » le somme che, al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470; 1° dicembre 1971, n. 1101; 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184 e successive modificazioni o integrazioni.

La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo

1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

In relazione ai versamenti che — entro 30 giorni dal termine di cui al secondo comma — dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

I piani per i quali il Comitato di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, abbia già espresso parere favorevole, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. In deroga all'articolo 10 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464 e sue successive modifiche e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati, previo parere del Comitato di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, con lo stesso decreto di approvazione dei piani del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 403 e l'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 231.

Art. 15.

Resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975, n. 164, salvo quanto disposto dal successivo comma.

La sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 1.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al primo comma è assicurato anche in ogni altro caso di crisi aziendale di cui sia riconosciuta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la Regione interessata ed il comitato di cui all'articolo 1, la particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore.

L'emanazione del decreto di cui al comma precedente produce tutti gli effetti della dichiarazione dello stato di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 16, del quale deve indicare l'ambito territoriale ed i limiti di efficacia temporale.

Il periodo di godimento del trattamento di cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.

La dichiarazione di crisi aziendale di cui al secondo comma del presente articolo può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1° luglio 1976.

Art. 16.

È costituita in ogni regione, con provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, e presso lo stesso Ufficio, una Commissione, allo scopo di favorire la mobilità della manodopera.

La Commissione è composta dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro che la presiede, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante dell'Ispettorato regionale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale.

Art. 17.

La Commissione, di cui al precedente articolo 16, accerta i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera, al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della regione.

A questo scopo, le aziende che prevedono di non poter mantenere i livelli occupazionali danno comunicazione alla Commissione del numero dei lavoratori che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale, o in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 18 sono tenute a comunicare alla Commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori che prevedono di occupare, distinti per fasce pro-

fessionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti.

La Commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza.

Art. 18.

I lavoratori occupati nelle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 17 sono avviati al lavoro con precedenza, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 17, terzo comma, quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale.

Lo stato di crisi occupazionale è dichiarato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne fissa l'ambito territoriale ed il termine improrogabile di efficacia temporale. Il predetto decreto ha efficacia dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, le aziende di cui al precedente articolo 17, terzo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 17, secondo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative

a livello regionale, le richieste di assunzione perchè ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonchè della necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.

I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti ma siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi aziendali di riqualificazione, di durata non superiore a tre mesi, organizzati d'intesa con la Regione. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

Art. 19.

Allo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale è costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la mobilità.

Tale Commissione è composta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della Commissione rappresentanti delle amministrazioni regionali interessate alla compensazione della manodopera nell'ambito interregionale.

Art. 20.

I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;

b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo, di cui ai regolamenti del Consiglio dei ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, nn. 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 100 chilometri, che abbiano esplicato un'attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera *b*), verrà corrisposta — oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè e per i familiari a carico — un'indennità di nuova sistemazione.

Art. 21.

È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 20 della presente legge.

Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la

ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1123, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o di un suo delegato.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione da versare al fondo di cui al primo comma.

Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.

Art. 22.

Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

I) conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », per gli interventi di cui al precedente articolo 4:

a) lire 1.500 miliardi per la concessione di mutui agevolati, in ragione di lire 535 miliardi nell'anno 1977, di lire 500 miliardi nell'anno 1978 e di lire 465 miliardi nell'anno 1979;

b) lire 320 miliardi, quali limiti di spesa per la concessione di contributi in capitale e negli interessi, in ragione di lire 65 miliardi nell'anno 1977, di lire 105 miliardi nell'anno 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno 1979.

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 1, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera *a*) può essere variata, con decreti del Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera *b*) per gli esercizi successivi al 1979 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 45 miliardi per l'anno 1993;

II) conferimento al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, destinato alla ricerca applicata:

lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1977, di lire 150 miliardi nell'anno 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno 1979;

III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

lire 4.000 miliardi, da ripartire negli anni dal 1977 al 1981. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 500 miliardi.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede — sulla base delle ripartizioni effettuate, ai sensi del precedente articolo 10, dal Comitato di cui all'articolo 1 — all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione, attribuite a ciascun ente;

IV) aumento del capitale sociale della Società per la gestione e partecipazioni industriali s.p.a. - GEPI.

Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito con il seguente:

« 4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la rico-

struzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni suddetti sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4 ».

Art. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 5.520 miliardi, di cui lire 500 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1981, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per

l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 6802 e n. 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 22:

in lire 2.220 miliardi, per il periodo 1977-1979 per i punti I e II;

e in lire 4.000 miliardi, per il periodo 1977-1981, per il punto III;

si provvede, quanto a lire 700 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 5.520 miliardi, con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.